ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

Art. 175

Biennio di servizio presso uffici giudiziari per la promozione a cancelliere Capo di Corte d'appello o a segretario capo di Procura generale

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 14 e quella relativa ai triennio di dirigenza di cui all'articolo 47 non si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

Versione in vigore dal 15 maggio 1965, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Estremi	Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Titolo	XII — Disposizioni di attuazione e transitorie
Capo	II — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo all'entrata in vigore dell'art. 47 della stessa legge, sostituito dall'art. 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-175-biennio-di-servizio-presso-uffici-giudiziari-per-la-promozione-a

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it